



17 APRILE 2024

Prospettive de iure condendo in tema
di violenza sulle donne e violenza
domestica: spunti di riflessione, oltre le
recenti innovazioni legislative

di Giulia Sulpizi

Dottoranda di ricerca in Diritto, mercato e persona
Università Ca' Foscari – Université Sorbonne Paris Nord



Prospettive de iure condendo in tema di violenza sulle donne e violenza domestica: spunti di riflessione, oltre le recenti innovazioni legislative*

di Giulia Sulpizi

Dottoranda di ricerca in Diritto, mercato e persona
Università Ca' Foscari – Université Sorbonne Paris Nord

Abstract [It]: Il tema della violenza contro le donne e della violenza domestica è emerso, a causa dei recenti fatti di cronaca, con particolare virulenza nell'ordinamento italiano contemporaneo, spingendo il legislatore nazionale ad intervenire nuovamente sul punto, con un inasprimento delle misure di diritto penale sostanziale e processuale. Nel presente contributo, volto a ricostruire sinteticamente l'assetto normativo vigente anche alla luce dell'introdotta riforma, si intende individuare cosa, ancora, potrebbe essere implementato rispetto all'esistente, al fine di fornire risposte operative e concrete alla problematica in esame.

Title: Perspectives about gender and domestic violence: what to do to go beyond recent legislative innovations

Abstract [En]: Gender based violence is a still present and emerging issue in Italian contemporary legal system. National legislator has defined new criminal and procedural rules in order to address the above mentioned problem. In the present work, after a brief normative description of the actual functioning of the Italian legal framework, we stress the importance of other factual improvements, in order to give a solution to this tragic criminal issue.

Parole chiave: violenza, genere, parità, diritto penale, discriminazione

Keywords: violence, gender, parity, criminal law, discrimination

Sommario: 1. Il quadro normativo italiano per contrastare la violenza sulle donne. 2. Le innovazioni più rilevanti della l. n. 168/2023. 3. Prospettive *de iure condendo*.

*A questo punto Marguerite comprese le malvagie intenzioni dei due.
Terrorizzata e disperatamente ansiosa di liberarsi dalle loro mani violente,
iniziò a invocare aiuto gridando.
«Haro! Aidez-moi! Haro!»
Ma nessuno udì le sue grida angosciate.
O almeno nessuno andò ad aiutarla.*

E. Jager, *L'ultimo duello*, BUR Rizzoli, 2021, p. 74

* Articolo sottoposto a referaggio.

1. Il quadro normativo italiano per contrastare la violenza sulle donne

La violenza sulle donne rappresenta, purtroppo, nel panorama giuridico italiano contemporaneo, una questione di pregnante attualità, che ben testimonia come, a fronte di un netto miglioramento della condizione politica, economica, lavorativa e sociale della compagine femminile, siano ancora molte le discriminazioni esistenti, innestate su uno specifico modello culturale di disegualianza fra i sessi¹.

Se si osservano, infatti, i dati statistici riferiti all'Italia, si può ben notare come i diversi fenomeni lesivi della dignità e dell'autodeterminazione femminile siano tuttora forti nel nostro Paese², testimonianze di una distribuzione asimmetrica del potere che definisce e legittima una netta divisione di compiti, funzioni e caratteristiche³.

Negli ultimi decenni è, non a caso, apparso in maniera ancora più chiara che, accanto ai “tradizionali” modi di esercitare l'assoggettamento della donna all'uomo, esistono oggi nuove forme di aggressione psicologica, meno evidenti all'occhio umano, ma non per questo meno gravi, anche se più difficili da accertare e sanzionare. In alcuni casi tali ipotesi di coercizione precedono le violenze fisiche, anche se i due fenomeni non sono necessariamente connessi gli uni agli altri. Le recenti trasformazioni tecnologiche hanno, poi, dato vita ad ulteriori forme di vittimizzazione del genere femminile e ciò ha contribuito ad ampliare il novero delle situazioni potenzialmente lesive. Divengono, quindi, trasversali i luoghi e le relazioni in cui la violenza è perpetrata, raggiungendo anche l'ambito familiare e lavorativo⁴.

Proprio per rispondere a questi complessi, multiformi e tragici fenomeni – che comprendono condotte di svariata natura che sfociano in maltrattamenti materiali o morali – sono stati emanati molti atti normativi che si occupano, a diversi livelli, internazionale e nazionale, del problema.

¹ B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza (dal codice Rocco alla Convenzione di Istanbul)*, in A. PITTINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi multidisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2015, p. VI: “La violenza è una componente strutturale delle relazioni di genere nella prospettiva patriarcale, ed in questo senso parliamo di violenza di genere per significare una violenza che è espressione e frutto, insieme, della costruzione dei rapporti di genere”.

² Lo zoccolo duro della violenza non è intaccato: stupri e tentati stupri sono stabili così come le forme più efferate di violenza fisica. Negli ultimi cinque anni a confronto con i cinque anni precedenti il 2006, sono aumentate per le violenze da partner ed ex partner: le donne che hanno subito ferite, dal 26,3 al 40,2%; le violenze molto o abbastanza gravi, dal 64 al 76,7%; le donne che hanno temuto per la propria vita in seguito alla violenza subita dal 18,8 al 34,5% ed è aumentata la gravità delle violenze dai non partner. Ci sono stati nel 2020 104 femminicidi (quasi 9 al mese) su 116 omicidi di donne, nel 2021 104 femminicidi presunti, su 119 omicidi con una vittima donna e nel 2022 106 femminicidi presunti su 126 omicidi di donne (sono 61 le donne uccise nell'ambito della coppia, dal partner o ex partner; 43 da un altro parente; una donna uccisa da un conoscente con movente passionale, ed è una la donna uccisa da sconosciuti, nell'ambito della criminalità organizzata). Questi i dati forniti dall'[ISTAT](https://www.istat.it) per l'Italia con riferimento alla situazione degli ultimi anni, aggiornata al 5 dicembre 2023.

³ B. PEZZINI, *L'uguaglianza uomo/donna come principio antidiscriminazione e come principio antisubordinazione*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, Jovene, Napoli, 2009, pp. 1147-1148.

⁴ F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 146.

In primo luogo, si può analizzare il contenuto della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, che propone tre diversi ambiti di intervento per contrastare questo fenomeno: il primo attiene alla famiglia ed è circoscritto alle mura domestiche; il secondo al campo lavorativo e il terzo all'ipotesi in cui sia lo Stato ad adottare politiche discriminatorie⁵.

È stata, poi, la Convenzione di Istanbul del maggio 2011 a fornire una nozione ampia e omnicomprensiva di violenza nei confronti delle donne, definita, all'art. 3 della stessa, come tutti quei comportamenti fondati sul genere che provochino danni o rischiano di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi casi di minacce o simili condotte, di coercizione e privazione ordinaria della libertà, occorsi nella sfera pubblica e privata. Da qui, si vanno a categorizzare non i singoli atti lesivi, ma piuttosto i luoghi in cui la violenza può esplicarsi⁶.

Data la rilevanza sovranazionale della problematica in esame, non stupisce che l'ONU abbia ampiamente agito per sottolineare la centralità della questione femminile, non solo grazie all'adozione di specifici atti normativi, come quelli cui si è *ante* accennato, ma rammentando, altresì, durante consessi internazionali l'importanza dei diritti delle donne⁷. È stato, in particolare, nel corso della Conferenza di Pechino del 1995 che, sottolineando come le prerogative della compagine femminile costituiscano diritti umani nel più pieno significato del termine, si è sostenuto come la violenza di genere rappresenti, oggi, una violazione a livello universale del principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata. Da qui, l'obbligo in capo ai singoli Stati di garantire al sesso femminile un'esistenza libera da ogni forma di coercizione, obbligo sinteticamente definibile come delle "5 P": *to promote*, ovverosia promuovere una cultura che non discrimini le donne; *to prevent*, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile; *to protect*, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile; *to punish*, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne; *to procure compensation*, risarcire, non solo economicamente, le vittime di violenza⁸.

⁵ Si tratta della Dichiarazione approvata all'unanimità dall'Assemblea ONU con la risoluzione n. 48/104 il 20 dicembre 1993, ponendosi nel solco già tracciato dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea ONU il 18 dicembre 1979, definita altresì come "Carta internazionale dei diritti per le donne", accordo giuridico internazionale fondamentale per la promozione della parità fra uomini e donne e la difesa dei loro diritti.

⁶ Per un'analisi sull'ampiezza di tali misure, sulla genesi e sull'impatto delle stesse si rinvia a S. DE VIDO, *La violenza di genere alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Federalismi*, n. 3, 2017.

⁷ Sono state organizzate, oltre che a Pechino come si dirà, anche a Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985) e New York (2000).

⁸ Questi gli obiettivi dapprima definiti alla Conferenza di Pechino. Il Relatore speciale ONU Rashida Manjoo, nel Rapporto sulla missione in Italia del 2012, registra quattro tipiche sfere d'azione in cui vengono perpetrate le violenze di genere, qualificate come violenza familiare, comunitaria, statale, transnazionale. Si veda, poi, A. DI STEFANO, *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, vol. 6, n. 1, 2012, pp. 184 ss. Similmente, sulla necessità di agire anche in campo penale per adattarsi a tali obiettivi di rango internazionale, si rinvia a M. VIRGILIO, *Nuovo lessico per il diritto penale: le vittime della violenza di genere contro le donne*, in M. MANTOVANI, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, M. CAIANIELLO (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 447 ss.

Anche il legislatore nazionale ha avuto modo di occuparsi di questo fenomeno. Dapprima è intervenuto con il d.l. n. 11/2009, inserendo nel codice penale il reato di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), oltre ad alcune forme aggravate di omicidio, con riferimento ai casi in cui il reato sia connesso al delitto di maltrattamenti contro i familiari oppure nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa in occasione della perpetrazione di uno dei delitti contro la libertà sessuale, o ancora ai casi di omicidio da parte di autori di precedenti atti persecutori nei confronti della stessa vittima. Si prevede, infine, la misura dell'ammonizione del Questore nei confronti del responsabile di condotte riconducibili al delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.

In attuazione, poi, della Convenzione internazionale di cui *supra*, è stato introdotto il d.l. n. 93/2013, con la previsione di un'aggravante per i delitti di violenza sessuale e atti persecutori, poiché prodromici alla realizzazione di reati più gravi, come l'omicidio o il tentato omicidio, ancora caratterizzati da una formulazione *gender neutral*, che non ricorre alla dizione di “femminicidio”. Tale scelta si è basata sull'evidente difficoltà di introdurre una disciplina *ad hoc* volta a racchiudere gli svariati episodi criminosi in questione. La dottrina, non a caso, è giunta a discutere della definizione di fattispecie che valorizzino gli episodi di violenza che si realizzino in costanza del legame affettivo o nel caso della rottura del medesimo, ricorrendo alla nozione di “femminicidi intimi”⁹, ovvero di una previsione volta a sanzionare l'assoggettamento nei rapporti di coppia o che cagioni la morte a causa della condizione di asservimento della donna, valorizzando, così, la speciale vulnerabilità della vittima¹⁰.

Ciò pare porre, ad avviso di chi scrive, due ordini di problemi, sia sotto il profilo giuridico che pratico-fattuale.

In primo luogo, sembra difficile contemporaneamente – in una prospettiva di reale parità – assicurare una speciale tutela giuridica ed evitare lo svilimento di soggetti deboli quali le donne: come affermare che queste ultime sono eguali, in tutti gli ambiti della vita, rispetto alle controparti maschili, se poi si introducono reati che puniscono un omicidio o una violenza perché connesso all'appartenenza ad un genere specifico, quale quello femminile appunto?¹¹ Al contrario, rivendicare un trattamento speciale in ragione di una differenza di ordine sessuale potrebbe solamente tradursi in un rafforzamento della convinzione che la donna sia inferiore all'uomo¹².

⁹ E. CORN, *Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell'“esperienza cilena”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, p. 18.

¹⁰ S. MASSI, *Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia. La proposta di una fattispecie autonoma di reato*, in *Archivio penale*, n. 1, 2018.

¹¹ Ci si pone, quindi, il problema di valutare se sia configurabile – e in che termini – un “diritto penale della differenza”, diversamente modulato in base al genere di appartenenza della vittima: così, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 460.

¹² Per una complessiva disamina del dibattito B. BECCALLI, *Disuguaglianza Differenza*, in A. MELUCCI (a cura di), *Fine della modernità?*, Guerini e Associati, Milano, 1998. Tali politiche sono, non a caso, combattute dal “femminismo dell'uguaglianza e della parità”, che arriva a sostenere che la lotta per porre fine alla violenza maschile sulla donna sia

Se tale rilievo potrebbe essere superabile sostenendo che tale diversa disciplina si giustifica in ragione dell'esistenza di una problematica sociale reale e consistente, che per essere affrontata necessita di una precisa e adeguata risposta sanzionatoria¹³, si potrebbe, al contempo, dubitare dell'effettività dell'introduzione di tale fattispecie. A fronte, infatti, di un innegabile effetto simbolico, pare difficile sostenere che ciò potrebbe portare, in via di fatto, ad una diminuzione degli episodi criminosi o a produrre un effetto "redentivo" rispetto agli autori delle condotte vietate: ciò pare testimoniato dal crescente numero di episodi criminosi e dalla persistente inattività delle autorità pubbliche di fronte agli atti lesivi della dignità femminile subiti e denunciati¹⁴.

Tutto ciò premesso, non stupisce che il legislatore del 2013 abbia diversamente optato e che, nella medesima prospettiva, sia giunto all'emanazione di altre misure sanzionatorie per prevenire la violenza domestica, come un'ulteriore specifica forma di ammonimento del Questore, l'allontanamento coatto dalla casa familiare¹⁵ e l'allontanamento d'urgenza della persona colta in flagranza, anche se solo previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta o resa oralmente e confermata per iscritto o in via telematica¹⁶. Appare, poi, significativa, in tale contesto, la modifica del comma 4 dell'art. 612 *bis* c.p., laddove si è arrivati a prescrivere l'irrevocabilità della querela per atti persecutori se questi sono il frutto di condotte reiterate.

Tale complessivo impianto normativo, stante l'aumento degli omicidi di genere, specie in ambito familiare o in presenza di relazioni affettive concluse o sussistenti¹⁷, ha dato origine – evidentemente – a distinte fattispecie delittuose rispetto al femminicidio, nozione che continua a rimanere unica in termini criminologici¹⁸. Si evidenzia, così, alla luce di quanto *supra* esposto, che la risposta penale possa essere

incompatibile con l'idea di un diritto penale "speciale" in ragione del genere cui appartengono le vittime: così, O. GIOLO, L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Prospettive per un lessico critico*, Aracne Editore, Roma, 2014.

¹³ Tale sembra essere la volontà del legislatore nazionale e internazionale. Questo percorso si è articolato in tre fasi. La prima è consistita nell'adozione di riforme volte a creare fattispecie penali "neutrali", mirate ad una più accentuata applicazione del principio di uguaglianza formale tra i sessi. La seconda, argomentando sull'insufficienza del primo approccio, che non tiene conto dei rapporti di forza esistenti tra autore del reato e vittima, affida spazio, nelle fattispecie penali, alla sfera privata e al ruolo che talune relazioni interpersonali tra vittima e carnefice possono assumere. La terza è volta proprio ad introdurre una "sessualizzazione" della sfera punitiva, introducendo specifiche fattispecie denominate proprio "femminicidio" (come è avvenuto in America Latina, ma non in Italia): così, S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, cit., p. 174.

¹⁴ F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 159. Ciò che manca, argomenta l'autrice, sono "misure efficaci in grado di prevenire la violenza una volta denunciata e di effettuare un monitoraggio dell'autore del reato sia durante la fase del processo sia nella fase di espiatione della pena una volta accertata la responsabilità del soggetto".

¹⁵ Art. 282 *bis*, c. 6 c.p.p.

¹⁶ Art. 384 *bis* c.p.p.

¹⁷ Ci si basa sui dati Istat esistenti, come già ricorda F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., pp. 155-156.

¹⁸ Può apparire centrale la definizione di "femminicidio" di Marine Lagarde: "La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte

compatibile solo con una frammentazione di queste ipotesi, unica modalità per garantire una certa effettività di tutela alle vittime¹⁹, superando, in tal modo, le problematiche in termini di eguaglianza di genere evidenziate da una numerosa dottrina²⁰. Sarebbe, non a caso, impensabile racchiudere in una sola definizione normativa rubricata come “femminicidio” la variegata molteplicità di pratiche violente misogine, circostanza che violerebbe il fondamentale principio di tassatività in materia penalistica²¹.

Con la l. n. 69/2019 è intervenuto il c.d. “Codice rosso”, al fine di modificare il codice di procedura penale, aumentando le tutele per le vittime di violenza di genere. Qui è stata delineata una procedura velocizzata per le denunce e le indagini sui casi di violenza di genere, prevedendo che, quando la polizia riceve la notizia di un reato di violenza sulle donne, debba riferire direttamente al pubblico ministero, che a sua volta entro tre giorni dalla notifica deve ascoltare in forma preliminare la vittima del reato o chi ha sporto denuncia. Questo meccanismo ha l’obiettivo di rendere più rapida ed efficiente la presa in carico da parte delle autorità delle situazioni a rischio e di tutelare maggiormente le vittime di violenza. Si è, poi, accelerato anche l’avvio del procedimento penale per una serie di reati, dallo *stalking* alla violenza sessuale, portando da sei mesi a un anno il tempo entro cui una vittima di violenza sessuale può presentare la denuncia.

misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche o psichiche comunemente evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”, come rammenta F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 156.

¹⁹ Non stupisce che una proposta formulata ha voluto identificare il femminicidio come l’omicidio della donna da parte di un uomo per motivi di discriminazione di genere, individuando alcune ipotesi tassative, quali: 1. Femminicidio d’onore (in una prospettiva assiologica ribaltata); 2. Femminicidio culturale, motivato da una presunta violazione di norme derivanti da tradizioni o credi, 3. Femminicidio da rifiuto affettivo, indicato dalla dottrina psicologica come il comportamento tipico di misoginia; 4. Femminicidio di coppia (attuale o passata); 5. Femminicidio susseguente a maltrattamenti della vittima; 6. Femminicidio indiretto. Così riassume F. MACRÌ, *Femminicidio e tutela penale del genere*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 128-138. In questo senso, anche A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 63. Anche se l’intervento normativo del 2013 è stato presentato come “decreto sul femminicidio” così non è propriamente stato. Si è diffusa “l’erronea convinzione che la riforma introducesse una fattispecie ad hoc di femminicidio, ossia un reato di omicidio con questo nome, che facesse riferimento all’uomo come autore ed alla donna come vittima, oppure al movente di genere, o quantomeno ad un’aggravante qualora l’omicidio venisse perpetrato da un uomo in danno di una donna nell’ambito di una relazione coniugale o semplicemente affettiva, attuale o pregressa”: S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, cit., pp. 176-177.

²⁰ Come si è già avuto modo di sottolineare “La previsione di una fattispecie ad hoc di femminicidio (...) pone inquietanti interrogativi di legittimità costituzionale, oltre che di opportunità, in ragione della violazione dell’uguaglianza formale del bene vita per l’omicidio dell’uomo e della donna”: così, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., p. 458.

²¹ S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, cit., p. 186, riprendendo le considerazioni di A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., pp. 454-459. Nei medesimi termini dubitativi si è espressa B. SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femminicidio e femmineicidio*, in C. ARANDOLE, A. PRAMSTRAHLER (a cura di), *Femminicidio: dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Regione Emilia-Romagna – Assessorato Promozione Politiche Sociali, 2011, p. 140.

Sono stati, inoltre, introdotti quattro nuovi reati, quali la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata (c.d. *revenge porn*), di cui all'art. 612 *ter* c.p.; la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti, di cui all'art. 583 *quinquies* c.p.; la costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'art. 558 *bis* c.p., e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 387 *bis* c.p.

Anche la legge di riforma del processo penale ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere ed è stata, in tale congerie, altresì rafforzata la raccolta dei dati statistici attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti²². A tal fine, la normativa di riferimento istituisce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano a tale attività di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico ufficiale, nonché di definire, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregate per uomini e donne. Si sancisce, poi, che tutte le strutture sanitarie pubbliche e, in particolare, le unità operative di pronto soccorso diano specifiche informazioni inerenti alla violenza contro le donne, creando un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza di genere²³.

Alla luce di tutto ciò, sono state approvate, quindi, la l. n. 12/2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e la l. n. 122/2023, che impone al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti criminosi entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, prevenendo, al contempo, che, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio²⁴.

Già con il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", adottato il 7 luglio 2015 con DPCM, il Governo ha avviato un programma di dettagliato monitoraggio delle fattispecie nelle quali si estrinseca la violenza contro le donne, proprio in attuazione della l. n. 119/2013²⁵. Si è, però, notato come il diritto penale sostanziale e processuale non siano da soli sufficienti ad arginare questo fenomeno, come testimoniano i recenti fatti di cronaca²⁶.

²² Si tratta delle l. n. 134/2021 e della l. n. 53/2022.

²³ R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, Edizioni Simone, Napoli, 2024, p. 39.

²⁴ *Ibidem*, pp. 34-35.

²⁵ S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere?*, cit., p. 168.

²⁶ Sono diverse testimonianze, confortate dai tragici dati raccolti dalle istituzioni, sul punto. Sull'importanza di agire, oltre che sul piano normativo, anche su quello educativo e fattuale, per maggiormente sensibilizzare anche gli operatori del diritto, che vengono a relazionarsi con le vittime, si veda, *ex multis*, con un'intervista all'attuale Ministro della giustizia



Ciò ha spinto i decisori politici ad adottare un nuovo “Piano strategico nazionale”, avente ad oggetto una serie di linee di azione in merito alla comunicazione, all’educazione, alla formazione, alla valutazione del rischio, al reinserimento socio-lavorativo e al recupero dei maltrattanti, oltre a svariate misure implementative per contrastare tali fenomeni in ognuno dei suddetti settori²⁷.

In particolare, nell’ambito dell’istruzione si è cercato di raggiungere un graduale mutamento delle attuali politiche educative, modificando i programmi scolastici ancora forieri di stereotipi di genere e innovando nella formazione del corpo docente, a tutti i livelli. Sempre nel campo della prevenzione, si è fatto riferimento alla predisposizione di programmi specifici per le forze dell’ordine finalizzati a sviluppare competenze volte al riconoscimento, al trattamento e alla gestione del rischio. Si è fatto, poi, riferimento alla necessità di combattere forme di vittimizzazione secondaria e di tentare di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Ruolo centrale è, inoltre, riconosciuto al mondo della pubblicità e della comunicazione, centrale nella creazione e diffusione di campagne di sensibilizzazione basate sul superamento di modelli socio-culturali che mantengono forme occulte di discriminazione verso le donne. Il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”, poi, in continuità con il “Piano” precedente 2017-2020, è articolato in quattro Assi, ovverosia “Prevenzione”, “Protezione e sostegno”, “Perseguire e punire” e “Assistenza e Promozione”, laddove si individuano, in ciascuno di essi, specifiche priorità.

L’obiettivo generale delle suddette aree è quello di continuare a dare impulso all’azione del Governo per rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza, agendo in svariati settori, come la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l’educazione di operatori e popolazione, l’informazione e la sensibilizzazione, l’azione sugli uomini maltrattanti; la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l’autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne.

Sta, poi, al Dipartimento per le pari opportunità fornire risposte positive e concrete ai suddetti obiettivi, individuando strutture, interventi e risorse adeguate per contrastare il fenomeno della violenza di genere e mettendo in campo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell’ambito dei precedenti Piani²⁸.

Carlo Nordio, M. PERRONE, «Violenza sulle donne sconfitta per lo Stato. Decisiva la prevenzione», in *Il Sole 24 Ore*, 22 novembre 2023, pp. 1 e 11.

²⁷ Presidenza del Consiglio dei ministri, *Piano strategico nazionale 2017-2020*, sul sito del [Dipartimento delle Pari opportunità](#).

²⁸ Presidenza del Consiglio dei ministri, *Piano strategico nazionale 2021-2023*, sul sito del [Dipartimento delle Pari opportunità](#).

Un'ulteriore opera di monitoraggio è stata effettuata dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO²⁹), istituito dalla Convenzione di Istanbul. Questo ha realizzato nel 2020 un rapporto di valutazione sull'attuazione del succitato atto internazionale in Italia, riconoscendo qui, da una parte, i progressi del Paese nella promozione della parità di genere e dei diritti delle donne e, dall'altra, la persistente discriminazione a danni della compagine femminile. Problema centrale qui identificato consiste nella mancanza di comunicazione interistituzionale e di coordinamento tra le varie forze coinvolte nel contrasto alla violenza di genere, dal momento che servizi specialistici sul punto sono forniti da centri non istituzionali, diversificati, quindi, a livello di fondi disponibili e di efficacia dell'azione, tra i vari territori dello Stato. Non da ultimo, si rileva, altresì, in questa sede l'importanza dell'inerzia delle autorità pubbliche, che mancano di adottare le misure necessarie di prevenzione e di protezione in casi singoli³⁰.

Nella medesima prospettiva si deve rammentare, poi, la delibera del 9 maggio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha evidenziato come, ai fini di un'azione efficace nella tutela delle vittime di tali episodi criminosi, sia richiesta la tempestività dell'intervento giudiziario e, prima ancora, la capacità di cogliere gli indicatori della violenza, in grado di formulare un giudizio di potenzialità del rischio *ex ante*³¹.

Molto è stato fatto, quindi, da un punto di vista normativo, giurisprudenziale e mediatico, per combattere questi fenomeni, che si pongono come lesivi della dignità femminile, ma restano alcune perplessità sul punto, sia da un punto di vista legislativo che socio-culturale.

Sotto il primo profilo, si è argomentato che manca, nell'irrogazione delle misure cautelari, un'adeguata valutazione dei comportamenti o atti concreti dell'indagato o dei suoi precedenti penali, senza colpire, così, le possibili ipotesi di recidiva o di ritorsioni successive alla presentazione delle denunce. Si argomenta, poi, che è rilevante il mancato coordinamento fra i procedimenti civili di separazione e quelli penali relativi alle ipotesi di violenza domestica, elemento che conduce a consentire il contatto tra la vittima e l'autore della violenza, esponendo la prima, ad alto rischio di reiterazione delle condotte aggressive³².

²⁹ Sull'operatività di tale meccanismo, istituito in sede internazionale, e sulla sua relazione con i singoli ordinamenti nazionali, con cui svolge un contraddittorio nel monitoraggio al fenomeno della violenza di genere e sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Istanbul si rinvia a C. NARDOCCI, *Il posto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto dell'Unione Europea: dalla neutralità alle Convenzioni "gender-based" per il contrasto della violenza contro le donne*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S., BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 149-150.

³⁰ R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 31-32.

³¹ *Ibidem*, pp. 32-33.

³² F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., p. 160.

Sotto il secondo versante, si rammenta ampiamente l'importanza di mutare prospettiva, abbandonando una concezione di subordinazione della donna nei confronti dell'uomo, frutto di stereotipi di genere e implementante un atteggiamento di vessazione e di abuso verso quello che è comunemente noto – con un'espressione significativa – il “sesso debole”³³. L'esigenza di una specifica formazione nella violenza ai danni delle donne emerge, altresì, dal contesto e dai dati statistici che sono offerti dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) al disegno di legge A.C. n. 1294. Anche il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 26 gennaio 2023, si è soffermato su tale tematica e sullo stato di attuazione del c.d. Codice rosso, evidenziando come il fenomeno della violenza sulla compagine femminile sia ancora presente in Italia: quasi il 40% delle vittime degli omicidi nel Paese è una donna e la pressoché totalità di questi si svolge in contesti familiari e/o affettivi. In ogni caso, nei tre anni di vigenza della legislazione in parola, è maturata una diversa attenzione, frutto di una mutata sensibilità all'approccio della materia e della consapevolezza della gravità del fenomeno, che esige indagini rapide, complete e incisive, per porre argine a questi episodi criminosi. Sembra, quindi, potersi sostenere che sia centrale individuare i c.d. reati spia, ovverosia i delitti che sono ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere, come ha avuto modo di sostenere anche la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'interno. In questo senso, si rileva che, con riguardo a fattispecie criminose quali gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'incidenza delle donne sul totale delle vittime si mantiene costante, attestandosi attorno a percentuali molto elevate³⁴.

Proprio a tal fine, sono state istituite, nel corso delle ultime legislature, Commissioni parlamentari d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, che hanno avuto modo di realizzare report specifici su tematiche quali la salute femminile, le mutilazioni genitali, i percorsi trattamentali per uomini autori di violenza, il finanziamento dei centri antiviolenza e l'influenza del Covid sulle succitate problematiche³⁵.

2. Le innovazioni più rilevanti della l. n. 168/2023

Proprio per fronteggiare le mancanze legislative *ante* evidenziate e rispondere alla rinnovata esigenza di tutela delle vittime di violenza di genere, è stato approvato, il 22 novembre u.s., l'A.S. 923, titolato “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, contenuto oggi nella l. n. 168/2023.

³³ Si afferma che ciò che è da colpire è l'abuso di potere in quanto tale, che, culturalmente, fa degli uomini il gruppo dominante nelle gerarchie di potere e rende, spesso, le donne vittime. Gli obiettivi dell'analisi sono evidenziati da M.C. NUSSBAUM, *Orgoglio tossico. Abusi sessuali e gerarchie del potere*, il Saggiatore, Milano, 2023, spec. pp. 17-18.

³⁴ R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 39-41.

³⁵ *Ibidem*, p. 41.

Le prescrizioni che appaiono più rilevanti attengono a diversi ambiti di indagine, che possono essere, sinteticamente, esposti nei seguenti punti.

- 1) Le aggiunte all'art. 3, d.l. n. 93/2013 dei commi 5 *quater* e 5 *quinquies*, quali strumenti di rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime, stabiliscono un aumento di pena per i reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612, c. 2, 612 *bis*, 612 *ter*, 614 e 635 c.p. se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito per tali fatti, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stata adottata la misura di prevenzione in questione e prevedono la possibilità di procedere d'ufficio in tali ipotesi³⁶. Si vuole, dunque, considerare come particolarmente significativa la circostanza che la situazione di violenza sia quasi "abituale", non episodica, ma espressione di un contegno stabile nel tempo, caratteristica propria dell'autore del reato.
- 2) Si può, poi, rilevare l'introduzione dell'art. 3.1, che stabilisce che "L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento (...) può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa"³⁷. Ciò evidenzia l'importanza della celerità e della speditezza, al fine di fornire risposte efficienti e concrete ai pericoli per l'integrità delle donne.
- 3) Si interviene, inoltre, sulle misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi e, in particolare, sulla lett. a *bis*) dell'art. 132 *bis*, c. 1, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p., laddove si assicura priorità assoluta nella trattazione dei processi inerenti ai delitti "previsti dagli articoli 387 *bis*, 558 *bis*, [572](#), 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli [576](#), primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 *quinquies*, 593 *ter*, da 609 *bis* a 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter* e 613, terzo comma, del codice penale". Si stabilisce, poi, che in quest'ipotesi sia assicurata priorità "anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa"³⁸. Si sancisce, inoltre, che stia ai dirigenti degli uffici adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. Da qui, si sposta il baricentro del problema: si va a traslare la concreta attuazione delle suddette misure sull'amministrazione

³⁶ Art. 1, c. 1, l. n. 168/2023.

³⁷ *Ini*, art. 1, c. 2.

³⁸ *Ini*, art. 3.

giudiziaria e sugli operatori del diritto, che ne divengono direttamente e concretamente responsabili, trattandosi dei primi – e primari – interlocutori delle vittime di violenza.

- 4) È, quindi, necessario considerare che proprio la concreta organizzazione dell'ufficio del Procuratore della Repubblica risulta interessata dalle modifiche di cui si discorre. In specie, si afferma che “In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificatamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica”³⁹. Risulta, infatti, fondamentale avere sempre presente una figura referente nel caso si verificano tali situazioni, stante la delicatezza degli interessi giuridici in gioco e l'importanza dei diritti tutelati.
- 5) Proprio data la specificità della questione in esame – che attiene alla necessità di tutelare interessi sensibili, che ineriscono alla sfera più intima dei singoli – si inserisce un articolato a ciò dedicato. Partendo dal richiamo alla Convenzione di Istanbul, si attribuisce al Ministro per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, il compito di predisporre, oltre agli obblighi formativi esistenti, apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza⁴⁰. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, si è sottolineata l'importanza di combattere una cultura improntata alla disparità di trattamento fra i sessi, foriera – in taluni casi e contesti – di episodi lesivi dei diritti delle donne⁴¹, aspetto che costituisce certamente il nodo centrale del problema e, al contempo, l'elemento più difficile da modificare nella dinamica fattuale ed esperienziale.
- 6) Si prospetta, poi, l'introduzione dell'art. 362 *bis* c.p.p. che impone al pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, di valutare, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, inserendo così delle misure urgenti di

³⁹ *Imi*, art. 5.

⁴⁰ *Imi*, art. 6.

⁴¹ “Il patriarcato esercita la forza a tutti i suoi livelli, ma solo in quello più basso la forza prende la forma della violenza. Negli altri stadi si manifesta come lusinga, paternalismo, narrazione falsata, finta offerta di protezione, riconoscimento di qualche valore personale (...) e soprattutto con l'illusione di poter comunque ottenere di più da sole che in alleanza con altre donne. Per questo è essenziale, nei sistemi maschilisti, che le donne credano che le loro peggiori nemiche siano proprio le altre donne, diventando inconsapevolmente complici del sistema che alla fine le opprime tutte. Le tecniche con cui questa manipolazione viene operata sono molte e si sono evolute nel tempo, perché il patriarcato è un pensiero multisistemico, ha grandi capacità di adattamento al cambiamento e spesso si serve delle stesse armi linguistiche del femminismo per cercare di frantumare la minaccia costituita dalle donne consapevoli organizzate in rete”: M. MURGIA, *Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più*, Einaudi, Torino, 2021, p. 44.

protezione della persona offesa⁴². Anche qui, pare evidente la volontà di procedere speditamente per garantire tutela effettiva ai soggetti lesi dalla commissione di condotte criminose. In relazione a tale previsione – e alla sua concreta applicazione – si sancisce, inoltre, che sia il procuratore generale presso la Corte di appello ad acquisire ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati relativi al rispetto dei suddetti termini, per inviare, poi, al procuratore generale presso la Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

- 7) Si introduce, inoltre, l'art. 382 *bis* c.p.p., laddove si prescrive che “Nei casi di cui agli articoli 387 *bis*, 572 e 612 *bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”⁴³. Così operando, si intende proprio superare l'impostazione previgente, che si riferiva nei termini di vera e propria contestualità alla “flagranza di reato”. Ciò pare fondamentale: risulta, infatti, difficile ipotizzare concretamente che siano molti i casi in cui gli autori delle suddette condotte criminose siano colti nel pieno compimento delle azioni lesive.
- 8) Si sancisce, tra l'altro, con il nuovo art. 384 *bis* c.p.p., la possibilità per il pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona “gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 *bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate”⁴⁴. Si vuole, così, rispondere ad una pregnante esigenza di tutela delle potenziali vittime, tutelandone, in via anticipata e agendo in prevenzione, l'incolumità e la serenità, non solo fisica, ma anche e soprattutto emotiva.
- 9) Appaiono, poi, centrali le prescrizioni, di varia natura e che intervengono su diverse disposizioni del codice di procedura penale, in tema di rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico, quali strumenti preventivi, volti ad arginare l'allarme sociale generato da contegni lesivi dell'autodeterminazione – ampiamente considerata – femminile⁴⁵.
- 10) Altra previsione di rilievo è costituita dall'introdotta art. 13 *bis*, l. n. 122/2016, che sancisce che “La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona

⁴² *Ivi*, art. 7.

⁴³ *Ivi*, art. 10.

⁴⁴ *Ivi*, art. 11.

⁴⁵ *Ivi*, art. 13.

che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo⁴⁶. Così facendo, si individua un'ipotesi, con la relativa disciplina di commisurazione della misura *de quo*, di simil-riparazione del danno – di natura non patrimoniale, ma non per questo non suscettibile di valutazione economica – patito dalla vittima del reato.

- 11) Si va, poi, ad innovare l'art. 90 *ter* c.p.p., estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione di tutti i provvedimenti *de libertate*, inerenti alla libertà personale dell'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato⁴⁷. Tale elemento risulta centrale, poiché volto a tutelare le vittime e la loro sicurezza fisica o psichica.
- 12) Da ultimo, l'art. 18 della l. n. 168/2023 qui considerata demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Sono, poi, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità a dover emanare Linee guida per l'attività di tali enti ed associazioni. Da ciò, appare chiaramente l'importanza di un coinvolgimento sul punto di tutti i pubblici decisori, che sono chiamati ad attivarsi, con piani strategici e misure concrete, per fronteggiare un fenomeno complesso, multiforme e sfaccettato.

3. Prospettive *de iure condendo*

Affrontare un fenomeno complesso come quello della violenza di genere nei soli termini di una questione di ordine pubblico non pare corretto: da qui, l'inefficacia di provvedere con gli unici mezzi forniti dal diritto penale⁴⁸, stante la dimensione costituzionale del fenomeno in questione⁴⁹, che coinvolge una

⁴⁶ *Ivi*, art. 17.

⁴⁷ *Ivi*, art. 14.

⁴⁸ In questo senso E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione 'a caldo' sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di 'femminicidio'*, in *Penale contemporaneo*, 2013, p. 17. Sul tema, in generale, si rinvia a M. PAVARINI, *Paure urbane e nuovi dispositivi di sicurezza*, in R. ACQUAROLI (a cura di), *Il diritto penale municipale*, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2009, pp. 29 ss.

⁴⁹ Dimensione che coglie la rilevanza della violenza di genere “nei termini di una vicenda pubblica di rilievo costituzionale, che trascende l'ambito privato e la dimensione relazione vittima/autore e che esattamente intercetta i limiti anche di una evoluzione normativa, indubbiamente positiva per molti aspetti, che, tuttavia, continua a privilegiare l'aspetto punitivo (...) e molto meno sa rendere efficaci gli aspetti preventivi, di protezione e le politiche integrate”: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 6, 2022, pp. 294-295.

molteplicità di interessi, in una dinamica relazione tra necessità di tutela dell’eguaglianza sostanziale della compagine femminile, senza, per questo, sminuirla, e valorizzazione della dignità della donna⁵⁰.

Non pare, quindi, cogliere nel segno la posizione di quella dottrina che vorrebbe incoraggiare solo un diritto “neutro”, paventando il rischio di una persistente discriminazione tra uomini e donne: è, invece, rilevante cogliere la specifica componente culturale – di “violenza patriarcale” – che connota e caratterizza le condotte criminose in esame. L’elemento psicologico/sociologico non può, dunque, essere ignorato e deve, anzi, essere preso in primaria considerazione nell’analisi della presente questione⁵¹.

Fondamentale risulta, infatti, l’azione concreta posta in essere dagli operatori del diritto, a partire proprio, ad avviso di chi scrive, dalla polizia giudiziaria. Sono, non a caso, questi ultimi i primi ad entrare in contatto con le vittime dei reati e, di conseguenza, sono loro i primi a dover assicurare alle persone offese tutte le garanzie astrattamente previste dalla legislazione vigente. Tale aspetto è già emerso come centrale in passato⁵² e, a seguito dei numerosi casi di violenza di genere susseguitisi negli ultimi decenni in Italia,

⁵⁰ Si sostiene la necessità di un mutamento culturale e sociale, al fine di rispondere adeguatamente al fenomeno della violenza di genere in una prospettiva costituzionale, senza rinunciare ad un approccio che elimini le differenze. Così facendo, il diritto dovrà ripensare se stesso, rinunciando alla “neutralità” delle sue disposizioni, per riscoprire, invece, che combattere la mentalità patriarcale, attraverso un lavoro educativo, sia foriero di un approccio più concreto all’eguaglianza, “che definisca se stessa proprio tramite la valorizzazione e la protezione delle differenze”: F. FILICE, *Diritto penale e genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, pp. 26-27.

⁵¹ F. FILICE, *Diritto penale e genere*, cit., p. 25: “A-genderizzare il discorso giuridico significa (...) rifiutare di riconoscere una specificità alla violenza patriarcale e quindi applicare gli stessi criteri decisionali già applicati in casi di violenza non di genere, tra i quali la valorizzazione degli stati emotivi e passionali ai fini della concessione delle attenuanti generiche”.

⁵² Si può fare riferimento, sotto questo profilo, alla causa *Talpis c. Italia*, ricorso n. 41237/14, definita il 2 marzo 2017 dalla Corte EDU. Qui l’Italia è stata condannata in base agli artt. 2 e 3 della Convenzione, in ragione della negligenza delle autorità pubbliche italiane in un caso di violenza di genere. Ciò che si contesta non è tanto la mancanza di una legislazione interna idonea a contrastare il fenomeno quanto l’inattività delle autorità pubbliche di fronte agli atti di violenza domestica subito e denunciati più volte dalla donna, in condizione di speciale vulnerabilità. Così, argomentando e ricostruendo in maniera ampia la vicenda, P. MAZZINA, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia*, in *Archiviopenale.it*, n. 2, 2017. Qui si ritiene che la pronuncia sia stata eccessivamente severa nei confronti dell’Italia, ma anche il documento redatto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del 6 febbraio 2018 evidenzia ulteriori casi nei quali l’ingiustificata leggerezza delle autorità pubbliche preposte ha determinato un esito tragico delle vicende. Si nota, infatti, che “Ancora più rilevante è poi il passaggio che ravvisa nella condotta intempestiva della magistratura e delle forze dell’ordine” un elemento grave, da censurare, poiché costituirebbe “una forma di discriminazione rispetto a un’eguale tutela dinanzi alla legge; il comportamento negligente dello Stato favorisce la recrudescenza di tali condotte ingenerando la falsa convinzione che esse siano socialmente tollerate o tollerabili”: così, F. ABBONDANTE, *La violenza sulle donne in Italia tra misure legislative inefficaci e ritorni al passato*, cit., pp. 159-160. Similmente si veda la condanna della Corte EDU contro l’Italia per le parole impiegate da alcuni magistrati nelle proprie sentenze, laddove si ravvisano parole piene “di stereotipi e pregiudizi contro le donne” e passaggi “irrispettosi della vita privata” delle vittime, donne. Si è parlato, a tal proposito, di ipotesi di c.d. vittimizzazione secondaria: così, S. ROSSITTO, C. DI CRISTOFARO, *Tribunali, servizi sociali e media: quando la donna è vittima due volte*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 marzo 2022, p. 15. Similmente, asserendo il mancato recepimento delle proprie denunce formulate alla Polizia di Stato, si vedano i racconti di F. PERINA, *Trascurate le nostre denunce”. La Polizia fa infuriare le donne*, in *La Stampa*, 24 novembre 2023, pp. 1 e 3. Ulteriori condanne sono state comminate avverso l’Italia in relazione a vicende relative ad episodi di violenza di genere. Si tratta del caso *Pandi c. Italia*, del 7 aprile 2022, dove la Corte ha esortato le autorità italiane a colmare la lacuna legislativa riguardante la mancanza di rimedi civili efficaci esperibili avverso qualsivoglia autorità statale che non adotti misure preventive o protettive necessarie in relazione alla fattispecie di violenza domestica e del caso *De Giorgi c. Italia*, del 16 giugno 2022, laddove è stata invocata la lesione dell’art. 2 CEDU per l’inerzia delle autorità italiane nel

è ancor più evidente oggi, dando vita al fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria. Quest'ultima costituisce, non a caso, un momento di “seconda” violenza, realizzata dalle “agenzie di controllo”, ovvero sia da parte delle istituzioni che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima a seguito delle condotte criminose e che, in maniera più o meno inconsapevole e con mezzi intrusivi e lesivi della dignità della donna, rischiano di ingenerare nella stessa, già vittima di reati, sofferenze psicologiche ulteriori rispetto ai danni patiti⁵³.

Proprio in tale prospettiva, occorre, in questa sede, segnalare le indicazioni fornite dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di fornire ai suoi membri concreti strumenti di azione e prescrizioni cui attenersi per fronteggiare i fenomeni di violenza contro le donne. In specie, si è rammentato l'obbligo per la polizia giudiziaria di farsi assistere da uno psicologo per l'escussione di sommarie informazioni dalle vittime di maltrattamenti e di atti persecutori, oltre alla necessità di segnalare tutti gli eventi attinenti alla violenza di genere, a cura dei Comandanti di Compagnia sul territorio, al personale referente della “Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, interessando direttamente la Sezione Atti Persecutori con comunicazione scritta e contattando il personale specializzato del Reparto Analisi Criminologiche per un più compiuto apprezzamento del caso. Si ricorda, poi, la necessità di un aggiornamento periodico della banca dati sul punto e della predisposizione di appositi moduli e formulari, definiti in un Prontuario operativo per i reati connessi con la violenza di genere, in cui indicare tutte le informazioni utili e significative per la risoluzione del caso⁵⁴.

Resta, in ogni caso, aperto un tema centrale: la mancata previsione della creazione di *team* interoperativi stabili che si occupino, in maniera coordinata, della violenza di genere⁵⁵. Sarebbe, infatti, opportuno

proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e dai maltrattamenti inflitti dal compagno la cui escalation di soprusi e violenze continui ha trovato il culmine nell'uccisione del figlio di un anno della donna e nel tentato omicidio della stessa. Simili argomentazioni sono state impiegate in *MS c. Italia*, del 7 luglio 2022. Così, in maniera più ampia, R. MARINO, *Violenza di genere, sessuale e domestica*, cit., pp. 30-31.

⁵³ Per ulteriori informazioni sulla nozione di “vittimizzazione secondaria”, anche in prospettiva criminologica, si vedano, *ex multis*, P. GAMBATESA, *Il peso delle parole nelle sentenze: note a margine di una importante pronuncia della Corte EDU in tema di vittimizzazione secondaria (J.L. c. Italia, ricorso n. 5671/16)*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2022, pp. 233-234, oltre a G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. V, n. 3, 2011, p. 53 e a M. MONZANI, *Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione*, Key Editor, Milano, 2019. Tale nozione è, tra l'altro, entrata nel patrimonio giuridico europeo con la Direttiva 2012/29/UE, anche se non è necessariamente connessa agli sviluppi de procedimento penale. Si basa, a ben vedere, sulla persistenza, spesso e volentieri in chi giudica, di *biases* impliciti insiti nelle operazioni decisorie, che possono condurre a “distorsioni rispetto alla razionalità olimpica propria de modello decisionale normativo, e quindi ad ottenere una decisione, frutto di una razionalità limitata, in cui vi è un'erronea valutazione del caso giudiziario, che può scaturire in un errore nella motivazione della sentenza”: così, A. CALLEGARI, *Il giudice tra emozioni, biases ed empatia*, Aracne editrice, Roma, 2017, p. 109, come riporta M. BOUCHARD, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale e uomo*, n. 6, 2021, pp. 12-15. Per un'analisi criminologica si veda J.E. WILLIAMS, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, n. 9, 1984, spec. p. 67.

⁵⁴ Circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avente ad oggetto il “Contrasto alla violenza di genere. Tempestività delle attività di polizia giudiziaria”, datata 29 novembre 2023.

⁵⁵ “La complessità della volenza di genere dipende dalla necessità di integrare in modo soddisfacente tutti gli aspetti che la manifestano e che la determinano, e pretende una corrispondente capacità di integrazione del sistema di reazione e

istituire apposite *partnership* tra i diversi presidi delle forze di polizia e delle forze armate e i centri antiviolenza e di supporto psicologico⁵⁶, per assicurare un'assistenza stabile e sempre presente alle vittime di violenza di genere, come già avviene in altri Paesi europei⁵⁷. L'attività stessa della denuncia risulta, infatti, fondamentale e, spesso, è frustrato proprio dalla ritrosia della polizia giudiziaria o della vittima stessa, timorosa di ripercussioni negative. Se, invece, fosse presente durante tale momento anche un soggetto esterno – ma pur sempre tecnicamente qualificato, come uno psicologo – la donna denunciante si troverebbe maggiormente garantita e protetta. Quest'elemento – di creazione di modelli di cooperazione interforze – risulta mancare nella legge di cui si tratta.

Se, quindi, l'atto normativo recentemente approvato ha tentato, in primo luogo e soprattutto, di superare, da un punto di vista normativo/legislativo, le problematiche emerse nella contemporaneità, non si può pensare che ciò sia sufficiente⁵⁸.

Grande assente è, inoltre, il riferimento alla necessità di un cambiamento culturale, che parta dall'educazione alla sessualità⁵⁹, nel senso più proprio del termine, tramite un approccio olistico, che

prevenzione”: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale*, cit., p. 294.

⁵⁶ Essi sono divenuti sempre più fondamentali e sono stati oggetto di una profonda revisione approvata il 14 dicembre 2022, centrali per dimostrare la complessità della violenza di genere, stante la “necessità di integrare in modo soddisfacente tutti gli aspetti che la manifestano e che la determinano, e pretende una corrispondente capacità di integrazione de sistema di reazione e prevenzione”: così, B. PEZZINI, *L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale*, cit., p. 294. I CAV intervengono anche sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, garantendo anche l'anonimato delle donne che vi si rivolgono. In queste sedi si è sviluppata una “metodologia di intervento riconosciuta”, che garantisce la compagine femminile, senza pregiudizi, con un approccio multidisciplinare: L. BARONE, F. SPADAFORA, *Pandemia e violenza di genere: dalle raccomandazioni nazionali e internazionali al vissuto di donne e operatrici dei centri antiviolenza*, in L. BARONE, L. LIPARI (a cura di), *La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali. Modelli culturali e strategie d'intervento*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 218. Per un approfondimento sul ruolo degli operatori dei CAV si veda M. CANNITO, *Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto*, in *Studi sulla questione criminale*, nn. 1-2, 2019, pp. 193 ss. Sulla necessità di realizzare interventi coordinati e di predisporre protocolli comuni fra strutture penitenziali, servizi sociali e CAV si veda S. CATALANO, *L'importanza della prevenzione speciale: i percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S., BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, cit., pp. 284-285.

⁵⁷ Così già avviene in Scozia, laddove è presente una “rete tra sistema giudiziario, polizia, enti, servizi sociali e associazioni religiose. Oltre a istituire un gruppo che valuta i rischi per un'eventuale vittima, mette a punto l'Idva (*Independent domestic violence advisor*), un tutor che si prende cura delle donne che subiscono violenza subito dopo la denuncia e per un periodo minimo di tre mesi”: così, V. NESI, *Spagna in testa, poi la Scozia: chi protegge meglio dopo la denuncia?*, in *Corriere della Sera*, 25 novembre 2023, p. 13.

⁵⁸ Non a caso si afferma che “Piuttosto che una più stringente politica sanzionatoria, secondo parte del mondo femminista, sarebbero utili efficaci misure politiche ed istituzionali volte alla rimozione delle ragioni sociali, economiche e culturali, che ancora consentono una cultura maschilista”: S. DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è una violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, cit., p. 184.

⁵⁹ I profili di 50 nazioni nelle loro politiche e attività di Educazione sessuale “comprensiva” sono stati esaminati e pubblicati nel *Global Education Monitoring Report-GEM* dell'UNESCO: qui, l'Italia è risultata agli ultimi posti tra le nazioni europee sul punto. Il nuovo *Gem-Report*, dal titolo “*Comprehensive sexuality education (CSE) country profiles*”, è stato lanciato online in un webinar UNESCO cui ha preso parte Stefania Giannini, Vice Direttrice Generale dell'UNESCO per l'Educazione, insieme ad alcuni Ministri dell'Istruzione dei Paesi oggetto del monitoraggio. L'educazione sessuale “comprensiva” prevede un insegnamento di tipo trasversale e olistico, appunto, sugli aspetti cognitivi, emozionali, fisici

comprenda un'analisi piena – e consapevole – dei rapporti tra i sessi, al fine di formare le giovani generazioni alla parità. Per tale approccio si intende, in specie, attribuire centrale importanza agli aspetti relazionali, sociali e di prevenzione delle diseguaglianze e della violenza, basandosi proprio sullo sviluppo, fin dalla più tenera età, delle relazioni fra il sesso maschile e femminile⁶⁰.

Non si può dimenticare, infatti, che motori e veicoli di tale mutamento di prospettiva sono i giovani, interpreti primari dei bisogni e degli interessi della società. Essi, infatti, saranno non solo gli operatori del diritto del futuro, ma soprattutto i cittadini dell'Italia del futuro.

Da una parte, è necessario impartire tali insegnamenti a coloro che si ritrovano ad operare con i tecnicismi delle disposizioni del codice penale e di procedura penale. Dovranno tutti, infatti, siano essi avvocati, membri della polizia giudiziaria, pubblici ministeri o giudici, occuparsi con la massima delicatezza di tali questioni, che coinvolgono sfere intime della personalità delle potenziali vittime. Si tratta, non a caso, di un settore in cui è, a volte, difficile sia spingere le persone offese dal reato a denunciare contegni lesivi sia veder prese in considerazione adeguatamente le proprie rimostranze⁶¹. Sarà, quindi, fondamentale la tempestività e l'efficacia dell'azione degli “agenti di controllo”⁶², oltre alla loro necessaria specializzazione, al fine di fornire una tutela adeguata e completa a chi subisca violenze⁶³.

e sociali della sessualità, attraverso le materie dei curricula scolastici e non come insegnamento singolo. L'Italia è uno degli ultimi Stati membri dell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria a scuola, accanto a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Come invece ricorda l'UNESCO, il diritto all'educazione affettiva e sessuale è un diritto alla salute e il presupposto imprescindibile per la realizzazione di un pieno rispetto dei diritti umani e per l'uguaglianza di genere, che sono tra gli obiettivi dell'Onu per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Così sul [Sito di ONU Italia](#), 21 febbraio 2023. Non stupisce, infatti, che si discorra proprio in questi mesi di una riforma legislativa sul punto, volta a introdurre, in via obbligatoria nelle scuole, programmi di educazione alla parità di genere e all'affettività.

⁶⁰ L'insegnamento dell'educazione alla sessualità con approccio olistico è incoraggiato dall'OMS. In particolare, tale approccio, basato sul concetto di sessualità come un'area del potenziale umano, aiuta a far maturare in bambine/i e ragazze/i quelle competenze che li renderanno capaci di determinare autonomamente la propria sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi dello sviluppo, sostenendo l'*empowerment* di bambini e ragazzi affinché possano vivere la sessualità e le relazioni di coppia in modo appagante e allo stesso tempo responsabile e, altresì, difendersi dai possibili rischi.

⁶¹ Sulle difficoltà fattuali di rendere effettive le prescrizioni contenute nel c.d. Codice rosso, proprio per la paura di denunciare, si veda. A. CISTERNA, *Il codice rosso non funziona perché scoraggia le vittime*, in *Il Riformista*, 2 dicembre 2021, p. 11.

⁶² In particolare, risulta dirimente la responsabilità del pubblico ministero per le omissioni e/o i ritardi nell'attività investigativa, elemento che comporta effetti sia positivi che negativi. Sotto il primo profilo, tale soggetto sarà chiamato ad interrogarsi con maggiore profondità sulle peculiarità del fenomeno di violenza di genere. Sotto il secondo versante, ciò potrebbe indurre a porre in essere “indagini difensive”, disponendo accertamenti non necessari al solo scopo di precostituirsi una prova nel caso in cui fosse raggiunto da azioni di accertamento della responsabilità disciplinare: così, S. BISSARO, *La responsabilità del magistrato inerte: un bilanciamento difficile tra interessi contrapposti*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S. BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, cit., pp. 131-133, riprendendo, altresì, le considerazioni di A. PALMIERI, *La responsabilità del pubblico ministero per omessa perquisizione*, in *Questione giustizia*, 30 aprile 2020, p. 5.

⁶³ In Italia il 90% degli uffici di Procura ha disposto la creazione di gruppi specializzati per fronteggiare le violenze di genere: ciò risulta, invece, mancare nei centri di minore dimensione e pare risultare poco possibile a causa della mancanza di personale. Per quanto riguarda gli uffici giudicanti il CSM ha evidenziato, anche in questo caso, la necessità di una specializzazione nel 2018, ma ad oggi solo il 24% degli uffici ha effettivamente attuato tali indicazioni. Così, P. VILLASCHI, *Il ruolo dell'organizzazione degli uffici giudiziari nel contrasto ai reati di violenza di genere e domestica*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S. BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, cit., pp. 249-252.

Da qui, l'importanza, per raggiungere tali obiettivi, di un mutamento culturale, unico strumento realmente idoneo a rendere effettive le prescrizioni legislative, altrimenti vuote. Le disposizioni normative, a prescindere dall'importanza delle fonti considerate e della loro rilevanza sovranazionale, nulla significano, se non accompagnate da comportamenti concreti e non confortate dal dato esperienziale⁶⁴. Si giungerebbe, altrimenti argomentando, a considerare la parità tra i sessi come una chimera, essere multiforme e mitologico, ben lontano da una concreta ed effettiva configurazione nell'ordinamento italiano contemporaneo.

Ovviamente, l'approccio educativo olistico incoraggiato risulta fondamentale non solo per gli operatori giuridici, ma per tutta la cittadinanza: da qui, l'importanza di adottare tale formula, già sperimentata in altri Paesi⁶⁵.

⁶⁴ Sull'importanza dell'educazione, per dare concreta attuazione alle disposizioni costituzionali in tema di parità, si rinvia alla strategia di c.d. *gender mainstreaming*, implementando le politiche e i programmi educativi sul punto, di cui A. APOSTOLI, *Rappresentanza paritaria o duale?*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 63 e a R. BADER GINSBURG, *My own words*, Simon & Schuster, New York, 2016, p. 157: “*Our mission was to educate, along with the public, decisionmakers in the nation’s legislatures and courts.*”

⁶⁵ In una prospettiva comparata, si noti che negli anni '70 e '80 del secolo scorso molti Paesi dell'Europa occidentale introdussero l'educazione sessuale. Ad esempio, l'educazione sessuale fu introdotta in Germania nel 1968 e in Austria nel 1970. Anche in Olanda e in Svizzera ebbe inizio negli anni '70, sebbene per l'alto grado di autonomia delle scuole (o dei Cantoni nel caso della Svizzera) l'educazione sessuale non divenne immediatamente obbligatoria. L'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole è proseguita nell'ultima decade del XX secolo e nella prima decade del XXI dapprima in Francia, Regno Unito e in altri paesi dell'Europa occidentale e, in seguito, gradualmente, in paesi dell'Europa meridionale, in particolare in Portogallo e Spagna. Perfino in Irlanda, dove l'opposizione religiosa è tradizionalmente forte, l'educazione sessuale è diventata obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie nel 2003. Solamente in pochi Stati tra quelli appartenenti alla vecchia Unione Europea – specialmente nell'Europa meridionale – l'educazione sessuale non è ancora stata introdotta nelle scuole. L'influenza reciproca tra i Paesi europei per quanto riguarda lo sviluppo di politiche di educazione sessuale, programmi curriculari o standard, è stata sorprendentemente scarsa. “È probabile che ciò sia dovuto principalmente alle barriere linguistiche; raramente i documenti sono stati tradotti e pubblicati su riviste internazionali. Lo stesso dicasi per la ricerca nel campo dell'educazione sessuale. Studi riguardanti i bisogni educativi dei giovani o la qualità e l'efficacia dei programmi educativi sono stati principalmente condotti per scopi nazionali e pubblicati nelle lingue nazionali, piuttosto che per accrescere il patrimonio delle conoscenze scientifiche internazionali. Pertanto, non è una grande sorpresa che nell'ultima rassegna UNESCO degli studi sulla valutazione dell'impatto dell'educazione sessuale scolastica, inserita all'interno della pubblicazione *International Technical Guidance on Sexuality Education*, abbiano potuto essere inclusi solo 11 studi di 'altri paesi sviluppati' a fronte dei 47 condotti negli USA. La maggioranza di questi 11 studi europei veniva dal Regno Unito e solo un numero ristretto da tutti gli altri paesi europei messi insieme”. È importante sottolineare che si fa sempre riferimento, in questa comparazione, ad una “definizione allargata” di educazione alla sessualità “che non include solo gli aspetti fisici, emotivi e relazionali della sessualità e dei contatti sessuali, ma anche una gamma di altri aspetti come l'amicizia o i sentimenti di sicurezza, protezione e attrazione. Adottando questo concetto più esteso, diviene più comprensibile che in svariati paesi l'educazione sessuale abbia inizio nella scuola primaria. Laddove inizia ufficialmente nella scuola secondaria, solitamente è utilizzata una definizione di educazione sessuale molto più ristretta, in termini di 'contatti sessuali'. Questa differenza nelle definizioni spiega anche la ragione per la quale in alcuni paesi a 'educazione sessuale' si preferisce la denominazione di 'educazione sessuale e relazionale' o simili”: così, sul [Sito della Federazione Italiana Sessuologia Scientifica](#), spec. pp. 11-12.

L'esperienza comparata ci insegna, altresì, che ciò non basta per evitare il verificarsi dei suddetti fenomeni⁶⁶, ma agire con misure preventive e dissuasive sul punto è centrale, se si vuole, quantomeno, cercare di arginare le ipotesi – ancora troppo numerose – di violenza contro le donne e di violenza domestica.

I soli istituti scolastici, dunque, non sono sufficienti: anche le famiglie e tutti i luoghi di aggregazione, ivi ricompresi i centri rieducativi per gli autori delle condotte criminose⁶⁷, devono operare – e cooperare – per creare contesti di parità di trattamento fra i generi.

Mai come in questa materia si può rilevare, in definitiva, l'importanza dell'art. 2 Cost., laddove si discorre dello sviluppo del singolo in tutte le formazioni sociali, formula omnicomprensiva di ogni ambiente astrattamente considerabile. Non a caso, quindi, sarà proprio in nome di questa disposizione – e di altre sue prescrizioni attuative – che si potrà invocare un'implementazione dell'atto legislativo *ante* esposto, che ben potrà/dovrà essere integrato dalla creazione di *team* anti-violenza interforze e dalla previsione di programmi formativi specifici, tipici dell'approccio olistico incoraggiato da chi scrive⁶⁸.

⁶⁶ La situazione in tema di violenza di genere non sembra risolta nemmeno a livello europeo, dove sono svariati i casi di femminicidio e violenze di ogni genere contro il sesso femminile. Così sulle indagini reperibili su [OpenPolis](#), aggiornate al 1 marzo 2023.

⁶⁷ Non è un caso che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 chiede che per i “Programmi per il recupero degli uomini maltrattanti” siano eliminate “le barriere legate alla situazione economica attraverso l'introduzione di fasce di contribuzione per il servizio in base al reddito”, stante la necessità, come tutela della pubblica incolumità, di rieducare questi soggetti: così, S. CATALANO, *L'importanza della prevenzione speciale: i percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere*, cit., pp. 280-281.

⁶⁸ È centrale, infatti, l'elemento educativo, dal momento che lo strumento del diritto penale non pare sufficiente per arginare e sconfiggere definitivamente il problema della violenza di genere. Si determina, anzi, l'effetto di deresponsabilizzare il decisore politico con riferimento alla necessità di incidere sui fattori che condizionano effettivamente ancora il rapporto fra i sessi. Così sostiene F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 72, che osserva come sia necessario ripristinare un sistema di controlli socioculturali e soprattutto recuperare un sistema di valori incentrato non più sulla degenerazione della “cultura dei diritti” ma su un recupero di diritti e doveri in capo a tutti i cittadini, non più ancorati a vecchi schemi ideologici e stereotipati, volti a riprodurre forme di penalizzazione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. In termini simili, G. FASANO, *Dopo il «rumore» della piazza, come continuare la battaglia contro le diverse forme di violenza? Dall'educazione alle relazioni a scuola al ruolo di cultura e prevenzione, ecco dove si può fare la differenza*, in *Corriere della Sera*, 7 dicembre 2023, p. 21: “Prevenire è un concetto che ha molto a che fare con i due precedenti: cultura ed educazione. Se si interviene, con la scuola o con le famiglie, con i comportamenti sociali per scardinare la cultura che replica comportamenti violenti, è chiaro che si sta facendo anche prevenzione. Quello che manca – o meglio: che non è mai abbastanza – è fare informazione, sensibilizzazione, comunicazione, per creare consapevolezza”.